

STATUTO
del
TENNIS CLUB CARONA

GENERALITA'

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi degli art. 60 e segg. CCS un'associazione denominata

« Tennis Club CARONA »

con sede e domicilio legale in Carona non iscritta a Registro di Commercio.

Art. 2

Lo scopo del club è di promuovere in particolare lo sport del tennis ed in generale di curare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi soci.
L'associazione è apolitica e aconfessionale.

SOCI

Art. 3

QUALITA'

I soci si distinguono in:

a) ***Soci attivi***

Sono coloro che svolgono un'attività tennistica nel club a 18 anni compiuti, sia essa annuale, estiva o invernale.

Hanno diritto di voto alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota sociale annua.

b) ***Soci studenti / apprendisti***

Sono tutti gli studenti od apprendisti dai 18 ai 24 anni d'età.

c) ***Soci juniori***

Sono juniori i giovani fino alla fine dell'anno in cui compiono i 15 o 18 anni d'età.

d) ***Soci onorari***

Sono coloro che, per particolari benemeritenze verso il Club, sono proclamati tali dall'assemblea su proposta del comitato.

L'assemblea può designare anche un presidente onorario.

e) ***Soci Contribuenti***

Sono coloro che non svolgono un'attività tennistica nel Club, ma che versano un contributo volontario annuo di almeno fr. 50.--, non hanno diritto di voto, ma possono assistere alle assemblee.

f) ***Altri soci con diritto di voto***

Sono soci con diritto di voto a vita coloro che hanno pagato fino al 2012 la tassa sociale di frs. 150.— (come da lista depositata al comitato)

Art. 4

AMMISSIONI

Si diventa soci del Club con il versamento della quota sociale annuale.

Resta sempre riservata la ratifica del comitato. Il rifiuto di una domanda d'ammissione non obbliga il comitato a comunicarne il motivo.

Chi diviene socio del Tennis Club Carona si sottomette ai suoi statuti e regolamenti.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde a seguito di:

a) Mancato pagamento della quota sociale annuale.

b) I soci che contravvengono agli statuti, decisioni o interessi del Club, che portano pregiudizio al Club o al tennis in generale o che non adempiono i loro obblighi finanziari verso il Club, possono essere espulsi dal comitato. Il socio espulso ha diritto di ricorrere all'assemblea generale successiva all'espulsione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'assemblea generale decide sul ricorso a maggioranza semplice e, inoltre, in modo inappellabile.

ORGANI

Art. 6

Gli organi del Club sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea generale annuale ordinaria è composta di tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata dal comitato al termine della stagione annuale; di regola entro fine marzo.

Art. 8

COMPETENZE

all'assemblea incombono;

- a) l'accettazione del verbale dell'assemblea precedente;
- b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali;
- c) la nomina del presidente, dei membri del comitato (fissandone il numero possibile secondo l'art. 14) e dei revisori;
- d) la revisione totale o parziale degli statuti;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e la fissazione delle quote sociali;
- f) la nomina di soci onorari e del presidente onorario;
- g) decidere sullo scioglimento del Club.

L'assemblea è diretta dal Presidente, tranne che per quanto interessa la trattanda « c », per la quale richiederà la designazione di un presidente di sala.

Art. 9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' facoltà del comitato di convocare i soci in assemblea straordinaria. Un decimo dei soci del Club aventi diritto di voto può chiedere per lettera raccomandata al comitato la convocazione di un'assemblea straordinaria, indicandone le trattande.

Tale assemblea dovrà essere convocata dal comitato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 10

CONVOCAZIONE E VALIDITA'

Le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate per iscritto dal comitato e comunicate ai soci almeno 14 giorni prima, indicandone le trattande.

Le assemblee saranno validamente costituite soltanto se presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, l'assemblea è valida con almeno 1/10 dei soci presenti.

Art. 11

PROPOSTE DEI SOCI

Eventuali proposte dei soci devono essere inviate per lettera raccomandata al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Il comitato dovrà sottoporle all'assemblea generale ordinaria e straordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, a meno che la relativa decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Art. 12

NOMINE E VOTAZIONI

Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano, o se richiesto, per appello nominale o scrutinio segreto.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, deciderà il voto espresso dal presidente.

Art. 13

MODIFICA STATUTI

La revisione degli Statuti può avvenire dietro proposta del comitato o su richiesta di almeno un decimo dei membri aventi diritto di voto.

Le modifiche sono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le proposte di modifica devono essere inviate a tutti i soci assieme alla convocazione all'assemblea.

COMITATO

Art. 14

COMPOSIZIONE

Il comitato è composto da 3 a 7 membri, resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Il comitato in seduta separata nomina il vice presidente e assegna ad altri membri quelle cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

Art. 15

Il comitato ha la competenza:

- a) di rappresentare il club di fronte a terzi;
- b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci;
- c) di nominare, se necessario, ogni anno una commissione tecnica composta da uno a tre membri, ritenuto che uno degli stessi deve necessariamente far parte del comitato;
- d) di nominare, se necessario, una o più persone responsabili delle diverse competizioni, comprese le gare « interclub » e un responsabile per gli juniors;
- e) di elaborare il regolamento per l'uso dei campi da gioco, di fissare gli orari e tutto quanto necessario per il buon funzionamento dell'attività sportiva;
- f) di vigilare affinché siano rispettati i regolamenti, sia di carattere interno che sportivo;
- g) di provvedere, se necessario, alla nomina di un maestro per le lezioni ai soci e agli juniors, nonché per eventuali allenamenti alle squadre partecipanti a competizioni;
- h) di assumere dei dipendenti del club, determinandone i compiti;
- i) di organizzare le attività sportive e ricreative del Club;
- j) qualora fosse proprietario, locatario o responsabile del Club House, di dare in (sub)locazione o in gerenza il bar nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare affinché il contratto sia rispettato.

Le deliberazioni del comitato sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. All'unanimità possono essere prese decisioni per circolare.

Art. 16

DIRITTO DI FIRMA

Il Club è vincolato dalla firma collettiva di due membri del comitato.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 17

COMPOSIZIONE E COMPITI

L'assemblea generale elegge 2 revisori dei conti e 1 supplente. Questi sono nominati per 2 anni e sono rieleggibili.

I revisori dei conti verificano i conti del Tennis Club Carona sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongono all'assemblea generale un rapporto scritto.

FINANZE

Art. 18

RESPONSABILITA' E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate del Club sono:

- le quote (annuale, estiva e invernale),
- le donazioni,
- le entrate diverse.

Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato. I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Art. 19

QUOTE SOCIALI

L'importo delle quote sociali annuali è fissato dal comitato

Art. 20

PAGAMENTO DELLE QUOTE

La quota annuale verrà pagata entro il 31 marzo Il Comitato potrà concedere il pagamento della quota in due rate uguali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

SCIoglimento

Lo scioglimento del Club potrà essere pronunciato solo in occasione di un'assemblea generale convocata specialmente a questo scopo e con questa unica trattanda all'ordine del giorno.

Questa assemblea dovrà essere composta di almeno il 50% degli iscritti aventi diritto di voto. Nel caso in cui questo quorum non sarà raggiunto, l'assemblea verrà riconvocata nei 30 giorni successivi con lo stesso ordine del giorno e potrà deliberare anche senza la presenza del quorum. Le decisioni saranno valedoli solo con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Essa deciderà della destinazione dell'eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti della società, esclusa ogni ripartizione tra i soci. Il comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'assemblea generale di chiusura.

Art. 22

RESPONSABILITA' VERSO GLI ORGANI FEDERALI E REGIONALI

Gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'Associazione svizzera e regionale di tennis vincolano i soci e i giocatori del club.

Art. 23

NORME D'APPLICAZIONE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 e segg. CCS, nonché quelle della A.S.T. e F.T.T..

Art. 24

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra immediatamente in vigore.

Carona, 29 marzo 2014